



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## ORDINANZA N. 53 DEL 25/03/2020

**OGGETTO:** MODIFICA DELL' APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MARANELLO E DEI SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE NONCHE' DELLA MODALITA' DI EROGAZIONE DI ALCUNI DI ESSI.

Il Sindaco

**VISTE** le vigenti disposizioni sull'orario di lavoro, orario di servizio e orario di apertura al pubblico, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27.11.2012 e ss. mm. ii;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.03.2020 e del 9.03.2020 relativi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTO** altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 ed in particolar modo l'art.1, comma 6, del decreto stesso il quale dispone che "(...) *fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1 lett e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (...) e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (...)*";

**VISTO** il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed in particolare l'art. 87 comma 1 che testualmente recita: "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza";*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22 marzo 2020 che, nel sospendere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, con alcune eccezioni individuate nell'apposito allegato, ribadisce, all'art. 1 che: "*Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.*";

### **PRESO ATTO CHE:**

- in detti provvedimenti è ribadito come il primo impegno è contrastare la diffusione del virus;
- non essendo previste specifiche limitazioni all'attività dell'amministrazione comunale, risulta opportuno garantire la sicurezza e l'attività di svolgimento del lavoro degli uffici comunali

disponendo, tra l'altro, la riduzione degli orari di apertura al pubblico dei servizi nonché la modalità di erogazione del servizio offerto da alcuni uffici/servizi;

**CONSIDERATO CHE** all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11/03/2020 è previsto che le disposizioni contenute nel provvedimento siano efficaci fino al 25 marzo 2020;

**VISTI:**

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" così come successivamente modificato e integrato;

**RAVVISATA pertanto** la necessità di modificare l'apertura al pubblico dei Servizi del Comune di Maranello e dei servizi dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, collocati sul territorio comunale, nonché la modalità di erogazione di alcuni servizi come infra precisato;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale

**DISPONE**

1. l'attività, dal lunedì al venerdì secondo gli ordinari orari di apertura al pubblico, dell'Ufficio Relazioni al Pubblico (URP) dell'Ente contattabile esclusivamente in via telematica e telefonica;
2. l'individuazione delle seguenti **"attività indifferibili da rendere in presenza"** :
  - attività dei servizi di protezione civile;
  - l'attività, dal lunedì al venerdì, dei Servizi Demografici, secondo gli ordinari orari di apertura al pubblico, esclusivamente per denunce di nascita, denunce di morte e per rilascio carte di identità urgenti e solo previo appuntamento telefonico, con esclusione di qualsiasi servizio al domicilio del cittadino;
  - l'attività dei Servizi Demografici nella giornata del sabato solo per garantire il servizio di stato civile e polizia mortuaria dalle ore 10 alle 12,30 solo previo appuntamento telefonico;
  - attività di polizia locale;
  - attività di dispensazione farmaci presso la farmacia comunale;
  - attività del servizio sociale territoriale esclusivamente su appuntamento telefonico;
  - attività amministrative e di coordinamento delle diverse aree strettamente necessarie a non interrompere i servizi e calibrate in rapporto alle necessità ed alle situazioni contingenti;
  - l'attività di notificazione esclusivamente in sede e su appuntamento;
  - attività di pulizia delle sedi comunali da parte degli addetti interni;
  - attività dei servizi cimiteriali;
3. al di fuori delle predette attività, l'individuazione di ulteriori **"attività indifferibili da rendere in presenza"** venga demandata alla prudente valutazione di ogni singolo Dirigente che potrà istituire un presidio per singolo ufficio/servizio; per le attività da rendere in presenza si definiscano protocolli di sicurezza anti-contagio e che assicurino al personale in servizio i necessari strumenti di protezione individuale;
5. Per le attività che non necessitano di presenza:
  - si assicuri lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale ricorrendo al lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - secondo quanto stabilito nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i dirigenti/responsabili di servizio, ai fini di cui sopra, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella

forma semplificata utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

6. di prevedere che queste disposizioni siano efficaci fino al 3 aprile 2020.

*Maranello , li 25/03/2020*

Il Sindaco  
Luigi Zironi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*